

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2021, n. 1851

Misure urgenti per l'emergenza da Covid-19 - Esecuzione test SARS-CoV-2 - Aggiornamento tariffe - DD.G.R. n. 951/2013, n.1801/2020, n.157/2021 n.557/2021 - MODIFICA E INTEGRAZIONE.

L'Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, riferisce quanto segue:

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia.

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992.

VISTO l'art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento amministrativo.

VISTO l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria.

VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale.

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTE le Ordinanze della Protezione Civile n. 630/2020 e seguenti recanti interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 di nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Puglia, il Presidente della Regione medesima.

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 -bis, e dell'art. 4.

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

VISTO il decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2020 recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020».

VISTO l'art. 6 (Sistema di allerta Covid-19) del decreto legge 30 aprile 2020, n.28 con il quale è stato, tra l'altro istituito il sistema di allerta Covid-19 costituito dalla «piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile» con la finalità di «allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19».

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0015279 del 30.04.2020 recante «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020».

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021».

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020».

VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19) n. 58/2020 Rev. del 28 agosto 2020 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia».

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», e in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, «recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO l'allegato 21 al DPCM 3.11.2020 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia».

VISTO l'allegato 22 al DPCM 3.11.2020 recante «Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie».

VISTI i decreti del Ministero dell'Istruzione:

- 26 giugno 2020, n. 39 recante «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;
- 7 agosto 2020, n. 89 recante «Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39»;
- 6 agosto 2021, n. 257 recante «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022».

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 recante «Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22».

VISTO l'art. 19 «Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta» del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19».

VISTO il decreto 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute recante «Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori")».

VISTA l'ordinanza 4 novembre 2020 del Ministro della Salute, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state individuate le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto» del richiamato documento di prevenzione e risposta a COVID-19, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020».

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 recante «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n.29, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

VISTO il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO l'allegato 21 al DPCM 02.03.2021 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia».

VISTO l'allegato 22 al DPCM 02.03.2021 recante «Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie».

VISTO il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021, recante «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

VISTO il Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,

decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificata e integrata.

VISTA la Legge 6 maggio 2021 n. 61, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

VISTA la Legge 21 maggio 2021 n. 69, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19».

VISTA la Legge 28 maggio 2021 n. 76 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (DECRETO COVID)».

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in merito alle "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» modificato e integrato con DPCM 10 settembre 2021.

VISTA la Legge 17 giugno 2021 n. 87, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52».

VISTO il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche».

VISTA la Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti».

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione 14 agosto 2021 n. 21, recante «Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022)».

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione 30 agosto 2021 n. 1260, recante «Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti».

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».

VISTO il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale».

VISTA la Legge 16 settembre 2021 n. 126 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche».

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».

VISTA la nota prot. 1021018 del 30.09.2021 della Struttura di Supporto Commissariale per l'emergenza COVID-19, recante «Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127. Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi».

VISTO il Decreto-Legge 08 ottobre 2021 n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali».

VISTA la circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021 e la circolare interministeriale prot. 001218 del 06.11.2021 di trasmissione del documento "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna.

VISTE le Circolari e le Ordinanze del Ministero della Salute contenenti indicazioni e linee guida per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e per l'esecuzione dei test di screening e test diagnostici.

VISTI i Rapporti ISS-COVID19 e le Note tecniche recanti Indicazioni ad interim per la gestione dei diversi aspetti connessi all'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTI gli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale (MMG) e della Pediatria di libera scelta (PLS) «per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2» sottoscritti in data 27 e 28 ottobre 2020.

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 recante «Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali» e ss.mm.ii.

VISTA la legge regionale 15 luglio 2011, n.16 recante «Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri».

VISTA la legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 recante «Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private».

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2013, n. 951 recante «D.M. 18 ottobre 2012 - Remunerazione delle Prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR - Approvazione del nuovo tariffario regionale».

VISTA la legge regionale 2 maggio 2017, n.9 recante «Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private».

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 519 del 8 aprile 2020, avente ad oggetto «Emergenza sanitaria COVID-19 – Rete Laboratori Regionali SARS-CoV-2 – Istituzione e requisiti»;
- n. 652 del 7 maggio 2020, recante «DGR n.519/2020 – Rete laboratori regionali SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Aggiornamento – Definizione tariffa test SARS-CoV-2 – Remunerazione prestazioni assistenza ospedaliera erogabili dal SSR – Aggiornamento del tariffario regionale DGR n. 951/2013»;
- n. 1181 del 31 luglio 2020, recante «Rete regionale laboratori SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Criteri di accesso – Esecuzione test – Modifica e integrazione DGR n.652/2020»;
- n. 1256 del 4 agosto 2020, recante «Emergenza Sanitaria COVID-19 – Indagini siero-epidemiologiche nella Regione Puglia – Disposizioni in materia di esecuzione di test sierologici»;
- n. 1705 del 21 ottobre 2020, recante «Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Esecuzione test SARS-CoV-2» con la quale è stata autorizzata l'esecuzione di test molecolari, così come individuati dalle circolari del Ministero della Salute, per i soggetti asintomatici che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, per motivi di viaggio e per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti nazionali e regionali, con oneri a carico del richiedente;

- n. 1800 del 30 novembre 2020, recante Ratifica deliberazione n. 1749 del 9 novembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 41, comma 5, dello Statuto della Regione Puglia, avente ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".
- n. 1801 del 30 novembre 2020, recante Ratifica deliberazione n. 1750 del 9 novembre 2020, adottata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 41, comma 5, dello Statuto della Regione Puglia, avente ad oggetto: «Misure urgenti per l'emergenza da covid-19 – Esecuzione test molecolari e antigenici rapidi SARS-CoV-2 – Definizione tariffe e obblighi informativi – DD.G.R. n.951/2013 e n.652/2020 – Modifica e integrazione»;
- n. 1808 del 30 novembre 2020, recante Ratifica deliberazione n. 1756 del 18 novembre 2020, adottata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 41, comma 5, dello Statuto della Regione Puglia, avente ad oggetto: «Indirizzi per un'azione condivisa di contrasto alla pandemia da SARS-COV 2. Linee di intervento»;
- n. 2188 del 29 dicembre 2020, recante «Istituzione del Tavolo di coordinamento regionale Istruzione e Benessere»;
- n. 157 del 1 febbraio 2021, recante «Accordo regionale per l'esecuzione dei test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene SARS-CoV-19 tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus»;
- n. 131 del 27 gennaio 2021, recante «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia»;
- n. 557 del 6 aprile 2021, recante «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo – Istituzione albo strutture autorizzate all'esecuzione test dell'antigene SARS-CoV-2».

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. 2063 recante «Accordo Integrativo Regionale - Recepimento Protocollo d'intesa della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta per il rafforzamento delle Attività Territoriali di Prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2 - Azioni di rafforzamento a supporto delle attività di Sanità Pubblica».

RICHIAMATE le note regionali mediante le quali sono state impartite disposizioni contenenti misure per la prevenzione, il contrasto, il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del Servizio Sanitario della Regione Puglia, tra cui quelle in materia di esecuzione dei test SARS-CoV-2, di Rete dei Laboratori SARS-CoV-2 e dei connessi obblighi informativi nonché di gestione della "Fase 2" di riapertura dei servizi sanitari e assistenziali non erogati in regime di urgenza nonché in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

RICHIAMATE le comunicazioni e disposizioni emanate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale contenenti le indicazioni operative in materia di emergenza Covid-19, attività di sorveglianza epidemiologica e attività di contact tracing, di gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nelle università della Regione Puglia, di esecuzione test molecolari e antigenici SARS-CoV-2, di obblighi informativi connessi alle attività dell'emergenza COVID-19.

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19.

RILEVATO CHE

- 1) il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ha disposto, a decorrere dal 6 agosto 2021, che l'accesso ai servizi e attività ivi definiti sia limitato esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

- 2) le dette certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
 - c) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;
 - d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- 3) con il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sono state adottate misure a livello nazionale per agevolare la somministrazione di test antigenici rapidi, attraverso la definizione di un protocollo d'intesa tra Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Ministro della Salute, le associazioni rappresentative delle farmacie e le altre strutture sanitarie;
- 4) in data 5 agosto 2021 è stato firmato il protocollo tra il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d'intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO. FARM. e FarmacieUnite, per la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l'emissione della certificazione digitale – a prezzo calmierato da parte delle farmacie aderenti. Detto protocollo prevede che:
 - a) presso le farmacie aderenti al protocollo d'intesa il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari ad Euro 8 (otto), mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a Euro 15 (quindici);
 - b) per i test eseguiti in favore dei minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie aderenti riceveranno un contributo da parte dell'Amministrazione Pubblica pari a Euro 7 (sette), con una remunerazione complessiva per le farmacie pari ad Euro 15 (quindici), di cui Euro 8 (otto) a carico dell'utente ed Euro 7 (sette) quale quota di contribuzione pubblica;
 - c) il prezzo di Euro 15 (quindici) comprende – oltre la prestazione professionale legata alla somministrazione e al rilascio della certificazione digitale – anche i costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo, degli oneri logistici e ogni altro onere accessorio;
- 5) in data 6 agosto 2021 è stato siglato il protocollo predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, d'intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza, che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l'emissione della certificazione digitale – a prezzo calmierato anche presso le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni/Province autonome, prevedendo le medesime condizioni del protocollo con le associazioni di categoria delle farmacie e sopra richiamate;
- 6) l'art. 4, comma 1 lettera b), del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 ha modificato ed integrato l'art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, disponendo per le farmacie l'obbligo di assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Ministro della Salute e associazioni rappresentative delle farmacie e altre strutture sanitarie; prevedendo, in caso di inosservanza della disposizione, il pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 a titolo di sanzione amministrativa ed, eventualmente, in considerazione delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;

- 7) l'art. 4, comma 1 lettera b), del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 ha disposto l'applicazione del prezzo calmierato anche per tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Ministro della Salute e associazioni rappresentative delle farmacie e altre strutture sanitarie;
- 8) l'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 ha previsto, al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021 - nel limite di spesa autorizzato - l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute e che, pertanto, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle relative risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie, secondo le modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.»;
- 9) il rimborso del costo dei test antigenici rapidi da parte della Struttura Commissariale è calcolato sulla base dei dati risultanti al Sistema TS al 30/9/2021 e al 31/12/2021 secondo le modalità riportati nella seguente tabella:

TEST ANTIGENICI RAPIDI				
	Prezzo utenza	Contributo Stato	Introito Farmacia/Struttura	Decorrenza
Minori tra 12 e 18 anni	euro 8 (otto)	euro 7 (sette)	euro 15 (quindici)	-dalla data di adesione al protocollo d'intesa fino al 21.09.2021;
Maggiore o uguale di 18 anni	euro 15 (quindici)	0	euro 15 (quindici)	-dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1 co. 418-419 della L. 178/2020;
Esenti vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica	0	euro 15 (quindici)	euro 15 (quindici)	-dal 22.09.2021 per le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa.

- 10) il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha disposto l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 a decorrere dal 1 settembre 2021 anche all'ambito scolastico (per il personale) e universitario (per il personale e per gli studenti), nonché per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporti ivi specificati.

POSTO IN EVIDENZA che con circolari interministeriali del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione prot. 50079 del 03.11.2021 e prot. 001218 del 06.11.2021 è stato trasmesso il documento "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", elaborato

dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna e sono state formulate indicazioni operative.

RICHIAMATA la circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 con la quale sono state definite le linee di indirizzo operative da attuarsi in tutte le comunità scolastiche incluse in percorsi di istruzione e formazione professionale della regione Puglia.

RITENUTO, pertanto, che tali recenti disposizioni normative nazionali rendono necessario un adeguamento del nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale per l'esecuzione dei test SARS-CoV-2 così come stabilito con DD.G.R. n.951/2013, n. 1801/2020 e n. 157/2021 al fine di omogeneizzare i prezzi da applicare per l'esecuzione di tali indagini diagnostiche per l'accertamento della presenza di SARS-CoV-2.

RITENUTO necessario, inoltre, in considerazione di quanto previsto dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n.127 che ha modificato ed integrato l'art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 12 e dal protocollo siglato in data 05/08/2021 tra il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d'intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 557/2021 prevedendo che:

- a) l'esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 non può essere eseguita presso le parafarmacie;
- b) le farmacie possano eseguire anche i test antigenici rapidi SARS-CoV-2 anche per la *modalità A* ossia per motivi di sanità pubblica, connessi alla gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica da Covid-19 nonché screening (ambito scolastico, universitario, trasporti, etc..) promossi dalle autorità sanitarie pubbliche, con oneri a carico del Servizio Sanitario, in ragione delle attività di sorveglianza in ambito scolastico.

RITENUTO, altresì, di dover rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'accordo da stipularsi con le rappresentanze di categoria delle farmacie aperte al pubblico ai fini della regolamentazione delle attività di esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le attività di sorveglianza epidemiologica.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità e Benessere animale relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

- 2) di recepire le previsioni di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 in merito all'effettuazione dei test antigenici rapidi, validi per l'emissione della certificazione digitale, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e presso le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- 3) di disapplicare le disposizioni di cui all'art. 4 (Modalità adesione farmacie) e all'art. 9 (costo dell'esecuzione del tampone antigenico rapido in Farmacia) dell'Accordo siglato dalla Regione Puglia con le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, approvato DGR n.157/2021 in ragione della nuova e successiva intesa tra il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19, Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite, recepita all'art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021 n. 126 e successivamente modificato ed integrato dall'art. 4 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n.127;
- 4) di specificare che, a seguito della disapplicazione dell'art. 9 dell'Accordo siglato dalla Regione Puglia con le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, approvato DGR n.157/2021, il valore omnicomprendente della tariffa per i test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 eseguiti in farmacia è fissato in euro 15 (quindici/00) (IVA compresa);
- 5) di modificare e integrare, pertanto, le DD.G.R. n.951/2013, n. 1801/2020 e n.157/2021 stabilendo il prezzo dei test SARS-CoV-2 eseguiti al di fuori dei protocolli d'intesa stabiliti a livello nazionale, come di seguito riportati:

Tipo test	Prezzo al pubblico (Iva compresa)
TEST Antigenici (rapid diagnostic test Ag-RDTs -Tampone naso-oro-faringeo) a lettura manuale per SARS-CoV-2	euro 15 (quindici)
TEST Antigenici (rapid diagnostic test Ag-RDTs -Tampone naso-oro-faringeo) a lettura facilitata per SARS-CoV-2	euro 15 (quindici)

- 6) di recepire le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e successivamente modificato ed integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 21/09/2021 n. 127, relative ai termini ed alle modalità di rimborso del costo dei test antigenici rapidi eseguiti dalle Farmacie e dalle Strutture Sanitarie in favore dei minori compresi nella fascia di età 12 - 18 anni e dei soggetti esenti dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
- 7) di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale 06 aprile 2021, n. 557 prevedendo che:
 - a) l'esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 non può essere eseguita presso le parafarmacie;
 - b) le farmacie possano eseguire anche i test antigenici rapidi SARS-CoV-2 anche per la modalità A ossia per motivi di sanità pubblica, connessi alla gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica da Covid-19 nonché screening (ambito scolastico, universitario, trasporti, etc..) promossi dalle autorità sanitarie pubbliche, con oneri a carico del Servizio Sanitario, in ragione delle attività di sorveglianza in ambito scolastico;
- 8) di rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'accordo da stipularsi con le rappresentanze di categoria delle farmacie aperte al pubblico ai fini della regolamentazione delle attività di esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le attività di sorveglianza epidemiologica;
- 9) di specificare che nessun riconoscimento economico connesso ad attività svolte dalle strutture private e dai professionisti in difformità ai provvedimenti della Giunta Regionale, alle linee di indirizzo e alle disposizioni nazionali e regionali può avvenire a carico del Servizio Sanitario Regionale e da parte delle Aziende Sanitarie Locali;
- 10) di confermare che, come specificato con DGR n.1801/2020, le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti mediante le proprie articolazioni interne (Unità Valutazione Appropriata Ricoveri e

Prestazioni, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Referenti aziendali Flussi Covid-19, etc...) sono tenute all'esecuzione periodica delle verifiche circa il puntuale rispetto da parte degli erogatori (strutture e professionisti) autorizzati all'esecuzione dei test SARS-CoV-2 delle disposizioni nazionali e regionali che ne regolano i requisiti, l'esecuzione, i relativi adempimenti amministrativi e gli obblighi informativi;

- 11) di stabilire che l'adeguamento delle piattaforme informatiche regionali dedicate alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 avvenga con la massima urgenza al fine di consentire la compiuta gestione di quanto previsto dal presente provvedimento;
- 12) di dare mandato alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle Associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti e ai rappresentanti delle Associazioni sindacali delle Strutture Sanitarie autorizzate, accreditate e convenzionate;
- 13) di dare mandato al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale e alle competenti Sezioni per la predisposizione e la sottoscrizione dell'accordo per l'esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 per finalità di sorveglianza epidemiologica;
- 14) di rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'accordo da stipularsi con le rappresentanze di categoria delle farmacie aperte al pubblico ai fini della regolamentazione delle attività di esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le attività di sorveglianza epidemiologica;
- 15) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. "Prevenzione e promozione della salute"

(Nehludoff Albano)

IL DIRIGENTE della SEZIONE "Promozione della salute e del benessere"

(Onofrio Mongelli)

Il **Direttore del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. **NON RAVVISA** osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento "Promozione della salute e del benessere animale"

(Vito Montanaro)

L'Assessore alla Sanità e Benessere animale

(Pietro Luigi Lopalco)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
- 2) di recepire le previsioni di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 in merito all'effettuazione dei test antigenici rapidi, validi per l'emissione della certificazione digitale, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e presso le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- 3) di disapplicare le disposizioni di cui all'art. 4 (Modalità adesione farmacie) e all'art. 9 (costo dell'esecuzione del tampone antigenico rapido in Farmacia) dell'Accordo siglato dalla Regione Puglia con le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, approvato DGR n.157/2021 in ragione della nuova e successiva intesa tra il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19, Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite, recepita all'art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021 n. 126 e successivamente modificato ed integrato dall'art. 4 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n.127;
- 4) di specificare che a seguito della disapplicazione dell'art. 9 dell'Accordo siglato dalla Regione Puglia con le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, approvato DGR n.157/2021, il valore onnicomprensivo della tariffa per i test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 eseguiti in farmacia è fissato in euro 15 (quindici/00) (IVA compresa);
- 5) di modificare e integrare, pertanto, le DD.G.R. n.951/2013, n. 1801/2020 e n.157/2021 stabilendo il prezzo dei test SARS-CoV-2 eseguiti al di fuori dei protocolli d'intesa stabiliti a livello nazionale, come di seguito riportati:

Tipo test	Prezzo al pubblico (Iva compresa)
TEST Antigenici (rapid diagnostic test Ag-RDTs -Tampone naso-oro-faringeo) a lettura manuale per SARS-CoV-2	euro 15 (quindici)
TEST Antigenici (rapid diagnostic test Ag-RDTs -Tampone naso-oro-faringeo) a lettura facilitata per SARS-CoV-2	euro 15 (quindici)

- 6) di recepire le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e successivamente modificato ed integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 21/09/2021 n. 127, relative ai termini ed alle modalità di rimborso del costo dei test antigenici rapidi eseguiti dalle Farmacie e dalle Strutture Sanitarie in favore dei minori compresi nella fascia di età 12 - 18 anni e dei soggetti esenti dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
- 7) di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale 06 aprile 2021, n. 557 prevedendo che:
 - c) l'esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 non può essere eseguita presso le parafarmacie;
 - d) le farmacie possano eseguire anche i test antigenici rapidi SARS-CoV-2 anche per la modalità A ossia per motivi di sanità pubblica, connessi alla gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica da Covid-19 nonché screening (ambito scolastico, universitario, trasporti, etc..) promossi dalle autorità

sanitarie pubbliche, con oneri a carico del Servizio Sanitario, in ragione delle attività di sorveglianza in ambito scolastico;

- 8) di rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'accordo da stipularsi con le rappresentanze di categoria delle farmacie aperte al pubblico ai fini della regolamentazione delle attività di esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le attività di sorveglianza epidemiologica;
- 9) di specificare che nessun riconoscimento economico connesso ad attività svolte dalle strutture private e dai professionisti in difformità ai provvedimenti della Giunta Regionale, alle linee di indirizzo e alle disposizioni nazionali e regionali può avvenire a carico del Servizio Sanitario Regionale e da parte delle Aziende Sanitarie Locali;
- 10) di confermare che, come specificato con DGR n.1801/2020, le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti mediante le proprie articolazioni interne (Unità Valutazione Appropriata Ricoveri e Prestazioni, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Referenti aziendali Flussi Covid-19, etc...) sono tenute all'esecuzione periodica delle verifiche circa il puntuale rispetto da parte degli erogatori (strutture e professionisti) autorizzati all'esecuzione dei test SARS-CoV-2 delle disposizioni nazionali e regionali che ne regolano i requisiti, l'esecuzione, i relativi adempimenti amministrativi e gli obblighi informativi;
- 11) di stabilire che l'adeguamento delle piattaforme informatiche regionali dedicate alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 avvenga con la massima urgenza al fine di consentire la compiuta gestione di quanto previsto dal presente provvedimento;
- 12) di dare mandato alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle Associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti e ai rappresentanti delle Associazioni sindacali delle Strutture Sanitarie autorizzate, accreditate e convenzionate;
- 13) di dare mandato al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale e alle competenti Sezioni per la predisposizione e la sottoscrizione dell'accordo per l'esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 per finalità di sorveglianza epidemiologica;
- 14) di rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'accordo da stipularsi con le rappresentanze di categoria delle farmacie aperte al pubblico ai fini della regolamentazione delle attività di esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per le attività di sorveglianza epidemiologica;
- 15) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO